

Direttiva Macchine

Direttiva 2006/42/CE



Eurofins Product Testing Italy è Organismo Notificato n° 0477 per la Direttiva Macchine per le principali tipologie di Macchine comprese nell'Allegato IV e può certificare tali prodotti sia in riferimento alle procedure di cui all'**Allegato IX** (modulo B - **Esame di tipo**) che quelle di cui all'**Allegato X** (modulo H - **Verifica del sistema di qualità**).

Tra le macchine per cui siamo Notificati si annoverano:

- **Macchine da legno** come seghe circolari, a lama, a nastro e a catena, spianatrici, piallatrici, tenonatrici, fresatrici
- **Presse** a freddo per metalli meccaniche, idrauliche, pneumatiche
- **Formatrici** per le materie plastiche e la gomma
- **Benne** di raccolta di rifiuti domestici
- **Ponti elevatori** per veicoli
- **Apparecchi per il sollevamento** di persone o di persone e cose

Il campo di applicazione

La Direttiva identifica il proprio campo di applicazione definendo le seguenti categorie di prodotti:

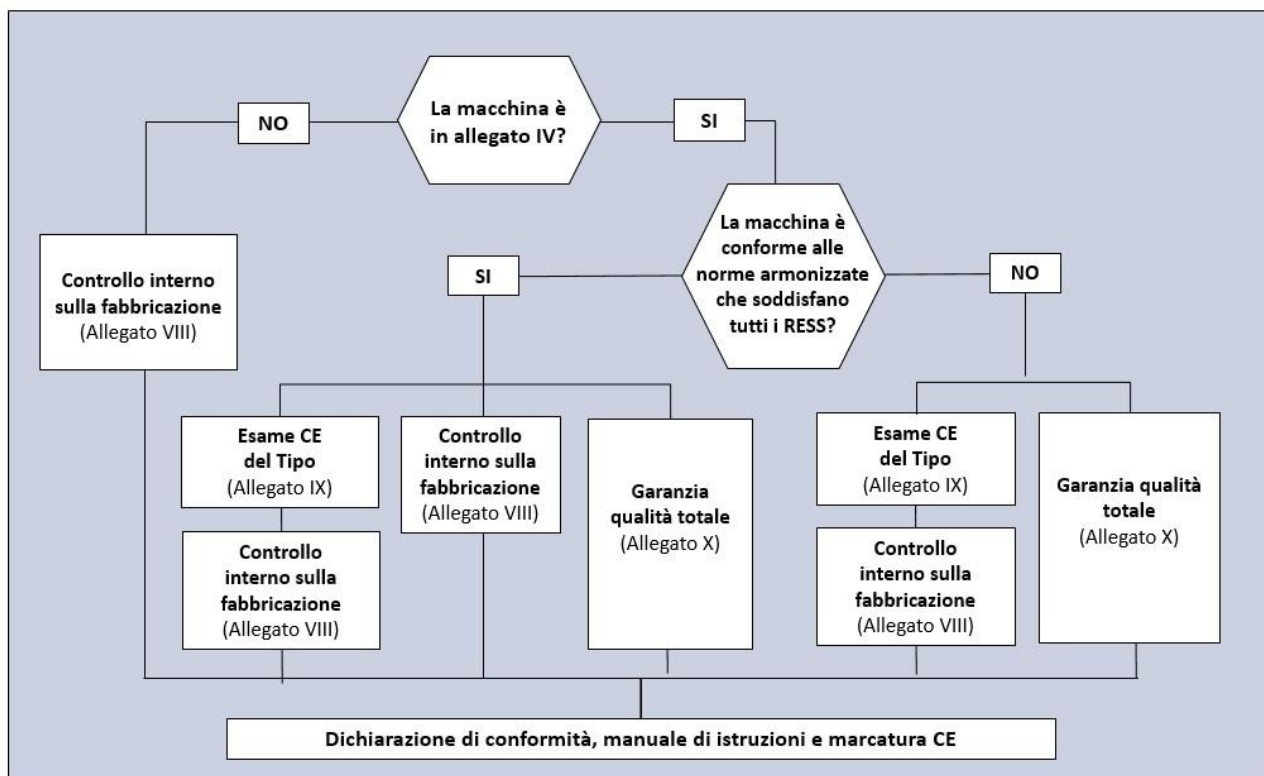
- macchine
- quasi-macchine
- attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza (Allegato V), accessori di sollevamento, catene funi e cinghie nonché dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
- insiemi di macchine

Gli obblighi del Fabbricante

Per poter immettere sul mercato una macchina, il fabbricante deve:

- verificare che la macchina soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I;
- allestire il fascicolo tecnico che deve includere il manuale d'uso e manutenzione;
- espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità;
- redigere la dichiarazione CE di conformità;
- apporre la targa di marcatura «CE».

Procedure di valutazione della conformità



La Direttiva prevede le seguenti distinzioni sostanziali:

- **macchine incluse nell'Allegato IV** (ritenute particolarmente pericolose): è previsto l'intervento dell'Organismo Notificato;
- **macchine non rientranti nell'Allegato IV**: non è previsto l'intervento dell'Organismo Notificato.

È comunque possibile per un Costruttore di macchine non appartenenti all'Allegato IV sottoporre volontariamente ad un Organismo Notificato il prodotto per ottenere un Attestato di Rispondenza o un Attestato di Approvazione.

Il costruttore, verificata l'appartenenza del prodotto o meno all'Allegato IV, potrà scegliere il percorso certificativo, secondo una delle procedure ammesse dalla Direttiva.

Nell'ambito delle procedure di certificazione, gli Allegati IX e X sono gli unici che richiedono l'intervento di un Organismo Notificato (Notified Body).

Il ruolo dell'Organismo può essere così sinteticamente riassunto:

- **Allegato IX (modulo B) ovvero Esame di tipo**: l'Organismo esamina e valuta la documentazione, verifica che il tipo sia stato fabbricato secondo la documentazione; svolge o fa svolgere le prove necessarie, emette un certificato di esame di tipo che consente al Costruttore di redigere la dichiarazione di conformità.
- **Allegato X (modulo H) ovvero Garanzia di Qualità totale**: l'Organismo esegue la valutazione e l'approvazione del sistema di qualità adottato dal Costruttore per stabilire se esso risponde ai requisiti previsti e ne controlla l'applicazione.